



STATUTO E REGOLAMENTO ■ ■
2019 ■ ■

CSN

LO STATUTO

ARTICOLO 1	COSTITUZIONE	pag. 5
ARTICOLO 2	FINALITÀ	pag. 5
ARTICOLO 3	ATTIVITÀ	pag. 5
ARTICOLO 4	SOCI	pag. 7
ARTICOLO 5	DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	pag. 8
ARTICOLO 6	ORGANI SOCIALI E SPECIFICI REQUISITI	pag. 9
ARTICOLO 7	ASSEMBLEA	pag. 10
ARTICOLO 8	CONSIGLIO DIRETTIVO	pag. 12
ARTICOLO 9	PRESIDENTE	pag. 14
ARTICOLO 10	ORGANO DI CONTROLLO	pag. 15
ARTICOLO 11	COLLEGIO DEI GARANTI	pag. 16
ARTICOLO 12	STRUTTURA TECNICO-OPERATIVA	pag. 17
ARTICOLO 13	VOLONTARI	pag. 17
ARTICOLO 14	PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE	pag. 18
ARTICOLO 15	BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE	pag. 19
ARTICOLO 16	LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI	pag. 20
ARTICOLO 17	SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	pag. 20
ARTICOLO 18	NORME TRANSITORIE	pag. 21
ARTICOLO 19	NORMA DI RINVIO	pag. 21

IL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1	EROGAZIONE SERVIZI	pag. 23
ARTICOLO 2	AMMISSIONE	pag. 23
ARTICOLO 3	PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO	pag. 24
ARTICOLO 4	CANDIDATURA	pag. 25
ARTICOLO 5	COMMISSIONE ELETTORALE	pag. 26
ARTICOLO 6	ELEZIONI	pag. 26
ARTICOLO 7	ASSEMBLEA	pag. 27
ARTICOLO 8	CONSIGLIO DIRETTIVO	pag. 27
ARTICOLO 9	PRESIDENTE	pag. 28
ARTICOLO 10	ORGANO DI CONTROLLO	pag. 29
ARTICOLO 11	COLLEGIO DEI GARANTI	pag. 30
ARTICOLO 12	COORDINATORE	pag. 30
ARTICOLO 13	DISPOSIZIONE FINALE	pag. 31



LO STATUTO 

ARTICOLO 1 | COSTITUZIONE

1. È costituita con durata illimitata con sede legale in Aosta, Via Xavier de Maistre n. 19, l'Associazione denominata Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta, organizzazione di volontariato (ODV), da ora in avanti siglabile in CSV VDA - ODV.
2. Essa assumerà la forma giuridica di Associazione riconosciuta del Terzo settore - organizzazione di volontariato, senza necessità di alcuna modifica al presente Statuto.
3. Il CSV VDA - ODV è disciplinato dal presente Statuto, dal D.Lgs 117/17 - Codice Terzo settore e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione.
4. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea dei soci e non comportano modifica statutaria.

ARTICOLO 2 | FINALITÀ

1. Il CSV VDA - ODV è un'associazione riconosciuta senza fini di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo come obiettivo realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato negli enti del Terzo settore in Valle d'Aosta. A tale fine organizza, gestisce e eroga i servizi senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.
2. Il CSV VDA - ODV si ispira a principi di qualità, di economicità, di territorialità e prossimità, di universalità, non discriminazione e pari opportunità, di integrazione, di pubblicità e trasparenza.

ARTICOLO 3 | ATTIVITÀ

1. Il CSV VDA - ODV, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/17 - Codice Terzo settore avvalendosi prevalentemente delle prestazioni degli associati degli enti soci:
 - a. lettera m): servizi strumentali ad enti del Terzo settore;

- b. lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c. lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - d. lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
2. In particolare il CSV VDA - ODV potrà svolgere le seguenti attività al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore:
- a. servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione e Università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
 - b. servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
 - c. servizi di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
 - d. servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

- e. servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
 - f. servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;
 - g. rappresentanza dei soci al fine di tutelarne gli interessi e gli obiettivi e promuovere il coordinamento tra di essi nel perseguimento di obiettivi di interesse collettivo.
3. Il CSV VDA - ODV potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile e adeguato per l'erogazione dei servizi. Potrà, altresì, attivare intese, convenzioni e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato e altri enti del Terzo settore, amministrazioni pubbliche, istituzioni, scuole, imprese ed altri enti privati.
 4. I servizi del CSV VDA - ODV possono essere erogati attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN). L'erogazione può avvenire a titolo gratuito o a fronte del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. È fatto divieto, con tali risorse, di effettuare direttamente erogazioni in denaro nonché trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti con le medesime risorse.
 5. Il CSV VDA - ODV potrà avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN che possono essere liberamente percepite e gestite anche attraverso l'erogazione di servizi a pagamento. Le suddette risorse sono gestite con contabilità separata.
 6. Il CSV VDA -ODV può svolgere altresì attività diverse da quelle di interesse generale di cui al comma 1, purché secondarie e strumentali ed entro i limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 - Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 4 | SOCI

1. Possono aderire in qualità di soci le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, che non siano organizzazioni di volontariato, che abbiano sede legale in Valle d'Aosta e svolgano attività sul territorio regionale. Gli altri enti del Terzo settore possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore alla metà del numero delle organizzazioni di volontariato.

2. Non possono essere associate le imprese sociali costituite in forma societaria e le cooperative sociali; possono essere associate le imprese sociali se costituite in forma di associazione o fondazione.
3. L'ammissione è subordinata all'impegno dell'aspirante socio a riconoscersi nei principi, nei valori e nelle norme statutarie e ad assumere gli obblighi connessi alla qualità di socio. L'Assemblea delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulla domanda dell'aspirante socio secondo criteri non discriminatori e in coerenza con le finalità perseguite, le attività di interesse generale e la natura giuridica del CSV VDA - ODV. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato. Avverso il diniego è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti. L'Assemblea delibera in via definitiva nella prima riunione utile.
4. La qualità di socio si perde per:
 - a. dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
 - b. mancato pagamento della quota sociale entro l'anno solare;
 - c. scioglimento dell'ente;
 - d. esclusione.

ARTICOLO 5 | DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno il diritto di:
 - a. esercitare il diritto di voto in Assemblea;
 - b. eleggere democraticamente gli organi sociali;
 - c. decidere sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
 - d. proporre degli indirizzi per l'elaborazione del programma e concorrere all'approvazione dei bilanci, nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
 - e. consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo;
 - f. essere informati sulle attività e controllarne l'andamento;

- g. frequentare i locali;
 - h. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse;
 - i. dimettersi.
2. I soci hanno il dovere di:
- a. osservare le norme interne e le decisioni adottate dagli organi sociali; versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
 - b. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

ARTICOLO 6 | **ORGANI SOCIALI E SPECIFICI REQUISITI**

1. Sono organi sociali del CSV VDA - ODV:
- a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo;
 - e. il Collegio dei Garanti.
2. A coloro che assumono cariche negli organi sociali si applicano, oltre a quanto previsto dallo Statuto, i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera i) del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore come di seguito rappresentati:
- a. Requisiti di onorabilità, con riferimento all'assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall'art. 80 D.Lgs n. 50/16 (cd. codice dei contratti pubblici), con riferimento all'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c. ovvero con riferimento all'assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;

- b. Requisiti di professionalità, riferiti alla presenza di pregressa esperienza almeno biennale o conoscenza professionale del fenomeno del volontariato e del Terzo settore;
 - c. Requisiti di incompatibilità, riferiti all'assenza di incarichi di governo nazionale, di giunta regionale, di giunta di Comune o di capoluogo di Regione;
 - d. Requisiti di indipendenza, riferiti all'assenza di ruoli od incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell'ente.
3. La carica di Presidente non può essere assunta da chi si trova nelle condizioni di cui all'articolo 61 comma 1, lett. i), nn 1), 2), 3) e 4) del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore.
 4. La carica di componente dell'Organo di controllo e del Collegio dei Garanti è incompatibile con le altre cariche degli organi sociali del CSV VDA - ODV.
 5. Ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 C.C., ai componenti degli organi sociali non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7 | **ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano di indirizzo e programmazione del CSV VDA - ODV. Essa è composta da un rappresentante, designato da ciascun socio, il quale dispone di un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega. Sono ammesse due deleghe. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno due volte l'anno. Il Presidente è coadiuvato da un segretario individuato dall'Assemblea all'apertura di ciascuna riunione.
3. L'Assemblea si riunisce entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del programma delle attività e del bilancio preventivo per l'anno successivo e entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente, comprensivo del bilancio sociale.
4. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un decimo dei suoi componenti e ogniqualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;

in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro trenta giorni dalla richiesta.

5. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modificazioni al presente Statuto ivi comprese le operazioni di trasformazione, fusione o scissione del CSV VDA - ODV l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento del CSV VDA - ODV con la conseguente liquidazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
6. Le deliberazioni sono palesi, salvo le votazioni sulle persone che si svolgono a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
7. L'Assemblea ordinaria:
 - a. elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo determinandone preventivamente il numero;
 - b. nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, ad esclusione di quello designato dall'Organismo territoriale di controllo (OTC) qualora l'Associazione sia accreditata come CSV;
 - c. elegge e revoca i componenti del Collegio dei Garanti;
 - d. approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
 - e. approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo del bilancio sociale;
 - f. individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 3 del presente Statuto;
 - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali

- e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - h. delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci su proposta del Consiglio direttivo;
 - i. ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
 - j. approva i Regolamenti e la Carta dei servizi predisposti dal Consiglio direttivo;
 - k. istituisce la Commissione elettorale in caso di elezione degli organi sociali;
 - l. approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
 - m. approva lo spostamento della sede legale nell'ambito della Regione Valle d'Aosta;
 - n. ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - o. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea straordinaria:
- a. delibera sulle modificazioni dello Statuto, trasformazione, fusione o scissione del CSV VDA - ODV;
 - b. delibera sullo scioglimento del CSV VDA - ODV e sulla devoluzione del suo patrimonio.
9. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ARTICOLO 8 | **CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione del CSV VDA - ODV e opera in attuazione degli indirizzi dell'Assemblea alla quale risponde direttamente. È investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del CSV VDA - ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale.

2. Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri, compresi Presidente e Vice-presidente, eletti dall'Assemblea. Ai fini di cui all'art. 61, comma 1 lettere g) e h) del D.Lgs 117/17 - Codice Terzo settore, i membri del Consiglio direttivo non devono appartenere alla medesima associazione o alla medesima rete associativa. In ogni caso la maggioranza del Consiglio direttivo deve essere espressione delle organizzazioni di volontariato.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti con il voto palese. Ogniqualevolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario si procede con votazione a scrutinio segreto. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Non è ammessa delega ad altro componente del Consiglio direttivo.
4. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, senza diritto di voto e laddove ciò sia opportuno, esperti in determinate materie o argomenti.
5. Il Consiglio direttivo:
 - a. elegge e revoca il Presidente e il Vicepresidente;
 - b. esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. nomina il Coordinatore;
 - d. nomina i rappresentanti del CSV VDA - ODV nei diversi organismi di CSVnet;
 - e. propone all'Assemblea i Regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari;
 - f. presenta all'Assemblea:
 - » il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
 - » il programma annuale di attività;
 - » le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del CSV VDA - ODV;
 - » le modalità per la gestione e l'erogazione dei servizi.
 - g. decide su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;

- h. riceve le domande di adesione di nuovi soci e su di esse esprime motivato parere che sottopone all'Assemblea;
 - i. propone all'Assemblea i provvedimenti di esclusione da socio;
 - j. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - k. delega specifiche mansioni ad una o più Commissioni, appositamente costituite in relazione a materie o argomenti specifici;
 - l. conferisce eventuali deleghe di funzione al Presidente e/o ai singoli consiglieri, nei limiti e con i contenuti preventivamente individuati mediante propria delibera.
6. Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni. I componenti non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.
7. La carica di consigliere si perde per dimissioni, sopraggiunte cause di ineleggibilità, revoca da parte dell'Assemblea, assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo.
8. Nei casi di decadenza per qualsiasi motivo di uno o più componenti, subentrano i primi dei non eletti. I nuovi consiglieri, ratificati dalla prima Assemblea utile, rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo. In mancanza di non eletti, il Consiglio direttivo rimarrà comunque in carica sino alla sua scadenza naturale senza cooptare alcun consigliere. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, il Consiglio direttivo decade e l'Assemblea provvede all'elezione di un nuovo Consiglio.

ARTICOLO 9 | **PRESIDENTE**

1. Il Presidente è il legale rappresentante del CSV VDA - ODV, svolge le funzioni di Presidente del Consiglio direttivo e rappresenta l'ente di fronte a terzi e in giudizio.
2. La carica di Presidente non può essere assunta da chi si trova nelle condizioni di cui all'articolo 61 comma 1, lett. i), nn 1), 2), 3) e 4) del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore.
3. Il Presidente:
- a. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;

- b. cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - c. può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica del Consiglio direttivo;
 - d. sovrintende alla gestione e al funzionamento;
 - e. esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge e dallo Statuto.
4. In caso di impedimento del Presidente, nell'esercizio della sua funzione, è sostituito dal Vicepresidente.
 5. Il Presidente può delegare in via permanente o temporanea parte dei propri compiti e poteri ai consiglieri.
 6. Il Presidente dura in carica quattro anni e non può ricoprire per più di due mandati consecutivi la carica che, comunque, non può essere rivestita dalla stessa persona per più di otto anni, anche non consecutivi.
 7. La carica di Presidente si perde per dimissioni, sopraggiunte cause di ineleggibilità, revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamenti contrastanti con gli scopi del CSV VDA - ODV, ingiustificata assenza a più di tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo.
 8. Nel caso in cui il Presidente cessi dall'incarico, subentra il Vicepresidente fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo in carica.

ARTICOLO 10 | **ORGANO DI CONTROLLO**

1. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea e può essere monocratico o collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti, uno dei quali assume la funzione di Presidente. In ogni caso tutti i membri dell'Organo di controllo devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.
2. Qualora l'Associazione sia accreditata come CSV, l'Organo è collegiale. Il suo Presidente è nominato dall'Organismo territoriale di controllo (OTC) competente.
3. L'Organo di controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale al bilancio di esercizio.

4. L'Organo di controllo dura in carica quattro anni ed esercita le seguenti funzioni:
 - a. vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/01, qualora applicabili;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercita la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 30 comma 6 e alle condizioni dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore;
 - d. esercita il monitoraggio in merito all'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore;
 - e. attesta che il bilancio sociale, qualora obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore;
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11 | COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è organo consultivo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
2. Il Collegio è chiamato ad esprimersi con pareri su questioni che gli vengono sottoposte dagli organi sociali e dai soci.
3. Il Collegio dei Garanti:
 - a. interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione;
 - b. dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali;

- c. esprime il proprio parere in merito alla richiesta di espulsione dei soci proposta dal Consiglio direttivo.
4. Il Collegio è formato da tre componenti effettivi, che eleggono al loro interno il Presidente, e da un supplente; dura in carica quattro anni. I componenti non possono effettuare più di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 12 | **STRUTTURA TECNICO-OPERATIVA**

1. Il CSV VDA - ODV, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale di una struttura tecnico-operativa retribuita e con specifiche competenze professionali, composta da un Coordinatore e da personale esecutivo alle condizioni previste all'art. 16 ed entro i limiti stabiliti dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore.
2. Il Coordinatore:
 - a. ha la responsabilità della gestione operativa del CSV VDA - ODV in coerenza con le delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;
 - b. partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e pone in essere tutti gli atti esecutivi;
 - c. dirige e coordina l'attività del personale dipendente e dei collaboratori.

ARTICOLO 13 | **VOLONTARI**

1. I volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per svolgere attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nel Terzo settore.
2. Le persone aderenti agli enti associati possono operare come volontari ai sensi dell'art.32 comma 1 del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore.
3. Operano sicuramente in qualità di volontari i rappresentanti dei soci in Assemblea, il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Garanti.
4. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti e alle condizioni stabilite da apposito regolamento.

5. I volontari non occasionali sono iscritti nel Registro volontari ai sensi dell'art.17 comma 1 del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore.
6. Ai volontari sono assicurate le coperture assicurative di cui all'art. 18 del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 14 | **PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

1. Il patrimonio è costituito da:
 - a. beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà del CSV VDA - ODV;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - d. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Il CSV VDA - ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
 - a. quote associative e contributi dei soci;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - f. entrate derivanti da prestazioni da convenzioni;
 - g. risorse provenienti dal FUN, istituito ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore per lo svolgimento delle funzioni di centro di servizio per il volontariato;
 - h. entrate derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti ai sensi dell'art. 33 comma 3 del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore;

- i. gestione economica del patrimonio;
 - j. proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale.
 - k. ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'ente e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore.
3. Le risorse non provenienti dal FUN sono comunque gestite tramite contabilità separata.

ARTICOLO 15 | **BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio dovrà essere redatto, a cura del Consiglio direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, comprensivo del bilancio sociale, nelle forme previste dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
3. Il bilancio è depositato presso la sede del CSV VDA - ODV otto giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato dai soci. Il bilancio deve essere approvato entro i termini previsti dalle disposizioni per i Centri servizi del volontariato e nelle modalità stabilite per gli enti del Terzo settore dal D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno.
4. Il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio vengono adeguatamente pubblicizzati anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.
5. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore.

7. Il CSV VDA - ODV redige annualmente il bilancio sociale e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet. Nel bilancio sociale si dà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori e del monitoraggio dell'Organo di controllo.

ARTICOLO 16 | **LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

1. Il CSV VDA - ODV deve tenere i seguenti libri nelle forme previste dall'art. 15 D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore:
 - a. libro dei soci;
 - b. registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c. libro dei verbali delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d. libro dei verbali del Consiglio direttivo;
 - e. libro dei verbali dell'Organo di controllo;
 - f. libro dei verbali del Collegio dei Garanti.
2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio direttivo.

ARTICOLO 17 | **SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. In caso di estinzione o scioglimento del CSV VDA - ODV, per qualunque causa, l'Assemblea provvede a nominare un liquidatore. Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, è devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in analogo settore presenti sul territorio regionale o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, in conformità alle disposizioni e secondo le procedure previste dall' art. 9 del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 18 | **NORME TRANSITORIE**

1. Fino all'istituzione ed effettiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, potranno associarsi al CSV VDA - ODV le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore.
2. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.
3. I limiti di mandato previsti per il Presidente si computano a partire dal primo rinnovo degli organi sociali, successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.
4. Il Consiglio direttivo e il Presidente, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assumono immediatamente le funzioni previste dallo stesso.
5. Il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Revisori, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assumono immediatamente le funzioni previste. Dallo stesso momento il Collegio dei Revisori assume la denominazione di Organo di controllo.

ARTICOLO 19 | **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento alle norme del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.



IL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 | **EROGAZIONE SERVIZI** (CFR. ART 3 STATUTO)

1. Il CSV VDA - ODV può effettuare:
 - a. servizi e attività a titolo gratuito di cui all'art. 63 del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN);
 - b. servizi e attività diversi da quelli indicati dall'art. 63 D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore attraverso risorse diverse dal FUN e oggetto di contabilità separata. Tali servizi potranno essere erogati a titolo gratuito ovvero con rapporto convenzionale diretto alla copertura dei relativi costi ovvero dietro congruo corrispettivo.
2. Il CSV VDA - ODV organizza, gestisce e eroga servizi nei confronti degli enti del Terzo settore - senza distinzione tra enti associati ed enti non associati in relazione ai servizi finanziati dal FUN - che abbiano sede legale in Valle d'Aosta e che svolgano attività sul territorio regionale. I servizi sono erogati con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.

ARTICOLO 2 | **AMMISSIONE** (CFR. ART. 4 STATUTO)

1. La domanda di ammissione, nella quale sono indicate le generalità dell'ente e del legale rappresentante, deve essere presentata per iscritto al Consiglio direttivo dal rappresentante legale dell'aspirante associato. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo e a partecipare alla vita associativa.
2. La domanda di ammissione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a. copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente;
 - b. copia dell'iscrizione dell'ente al Registro operante medio tempore o nel RUNTS - Registro unico nazionale del Terzo settore;

- c. ultimo bilancio consuntivo approvato e copia del verbale di approvazione da parte dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Nel caso di enti di recente costituzione, che non abbiano ancora approvato il primo bilancio, è comunque necessario allegare la situazione contabile al momento della domanda di ammissione a firma del legale rappresentante;
 - d. informazioni sulle attività svolte dall'ente e sulla presenza territoriale che attestino l'operatività in Valle d'Aosta;
 - e. copia del verbale del Consiglio direttivo in cui si attesta la volontà da parte dell'ente di essere ammesso come associato di CSV VDA - ODV.
3. La domanda è accolta dal Consiglio direttivo e adottata dall'Assemblea nella sua prima riunione utile. La domanda di ammissione presentata dall'aspirante socio diverso da organizzazione di volontariato può essere non accolta in ragione della necessità di mantenere la proporzione con le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore. In tale ultimo caso la domanda è inserita in ordine cronologico ai fini di una successiva ammissione.
4. Il diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni. Avverso il diniego l'interessato può richiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti, che esprime parere sulla fondatezza delle ragioni del non accoglimento. L'Assemblea delibera in via definitiva nella prima riunione utile.

ARTICOLO 3 | **PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO** (CFR. ART. 4 STATUTO)

1. La qualità di socio si perde, su proposta del Consiglio direttivo all'Assemblea, per:
 - a. dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
 - b. mancato pagamento della quota sociale entro l'anno solare e comunque entro il primo trimestre dell'anno successivo;
 - c. scioglimento dell'ente;
 - d. perdita della qualifica di ETS.

2. L'esclusione di un socio può essere proposta dal Consiglio direttivo e, previo parere del Collegio dei Garanti, sottoposta all'esame e alla deliberazione dell'Assemblea, nella prima riunione utile, quando l'associato:
 - a. non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari e le delibere degli organi sociali;
 - b. in qualunque modo danneggi, moralmente o materialmente, il CSV VDA - ODV con atteggiamenti e attività palesemente in contrasto con le finalità statutarie;
 - c. partecipi ad associazioni, enti ed imprese con finalità e obiettivi in palese contrasto con quelli del CSV VDA - ODV.

ARTICOLO 4 | **CANDIDATURA** (CFR. ART. 7 STATUTO)

1. Il Consiglio direttivo, almeno trenta giorni prima della scadenza naturale del proprio mandato, invia a tutti i soci una comunicazione scritta invitandoli a presentare possibili candidature per il rinnovo degli organi sociali.
2. Coloro che intendono candidarsi negli organi sociali, fatta eccezione per l'Organo di controllo, devono presentare candidatura scritta entro e non oltre cinque giorni dalla data dell'Assemblea elettiva, indicando per quali organi intendano candidarsi. I candidati possono proporsi sia per il Consiglio direttivo sia per la Presidenza.
3. Il candidato deve essere il legale rappresentante dell'ente o socio dello stesso, appositamente delegato dal competente organo sociale. La delega deve essere formalizzata su carta intestata dell'ente e a firma del rappresentante legale.
4. Ogni socio può presentare al massimo tre candidati: due per il Consiglio direttivo e uno per il Collegio dei Garanti. Non possono essere candidati coloro che hanno in essere rapporti di lavoro subordinato, autonomo o qualsiasi altro rapporto di lavoro retribuito con il CSV VDA - ODV. Non è preclusa l'elezione di candidato non presente all'Assemblea.
5. Ai fini di cui all'art. 61, comma 1 lettere g) e h) del D.Lgs 117/17 - Codice Terzo settore, i membri del Consiglio direttivo non devono appartenere alla medesima associazione o alla medesima rete associativa. In ogni caso la maggioranza del Consiglio direttivo deve essere espressione delle organizzazioni di volontariato.

6. Per l'Organo di controllo il Consiglio direttivo uscente propone all'Assemblea una rosa di nomi pari al numero di membri da eleggere.

ARTICOLO 5 | **COMMISSIONE ELETTORALE** (CFR. ART. 7 STATUTO)

1. La Commissione elettorale è istituita dall'Assemblea in occasione dell'elezione degli organi sociali e rimane in carica fino all'elezione degli organi sociali successivi.
2. È composta da tre membri nominati fra i soci, di cui uno con funzioni di Presidente, e supportata da un operatore del CSV VDA - ODV. Non possono farne parte i componenti in carica degli organi sociali e i candidati.
3. In caso di impedimento di uno o più componenti, l'Assemblea provvede a sostituirli su proposta del Presidente.
4. La Commissione elettorale ha il compito di:
 - a. verificare la regolarità delle candidature pervenute ai sensi di quanto disposto dallo statuto e dal presente regolamento.
Le candidature escluse e opportunamente motivate devono essere comunicate all'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni elettorali;
 - b. verificare in Assemblea la regolare posizione degli aventi diritto di voto;
 - c. sovrintendere alle operazioni di voto;
 - d. procedere allo spoglio delle schede di votazione e redigere il verbale di tutte le operazioni elettorali.

ARTICOLO 6 | **ELEZIONI** (CFR. ART. 6 STATUTO)

1. Ogni membro dell'Assemblea esprime preferenze fino ad un massimo di due terzi del numero dei membri da eleggere.
2. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
3. Sono considerate nulle le schede che identificano il votante ovvero che contengono elementi estranei all'operazione di votazione.

4. L'Assemblea può all'unanimità dei presenti deliberare di nominare il Consiglio Direttivo mediante l'approvazione, a scrutinio palese, di una lista unica di candidati in numero pari ai membri da eleggere. In tal caso, decadono le candidature proposte, sostituite dalla lista unica.
5. All'esito della votazione è composta una graduatoria dei candidati in base al numero di preferenze ottenute. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 2 dello Statuto. In caso di parità di numero di preferenze si ricorre a sorteggio fra i candidati con pari numero di preferenze. I candidati eletti, contestualmente agli esiti delle votazioni, devono accettare la carica o comunicare la rinuncia.

ARTICOLO 7 | **ASSEMBLEA** (CFR. ART. 7 STATUTO)

1. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata almeno quindici giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione. La documentazione è depositata presso la sede otto giorni prima dell'Assemblea e può essere consultata dai soci durante gli orari di apertura del CSV VDA - ODV. Il socio che intende delegare altro socio alla partecipazione all'Assemblea deve formalizzare la delega su carta intestata dell'ente e a firma del rappresentante legale.
2. I verbali e le deliberazioni assembleari, sottoscritti dal Presidente e dal segretario di Assemblea, devono essere resi noti ai soci e inseriti nel libro dei verbali dell'Assemblea.

ARTICOLO 8 | **CONSIGLIO DIRETTIVO** (CFR. ART. 8 STATUTO)

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno sei volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario. Esso è convocato almeno otto giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione.

2. La carica di consigliere si perde per:
 - a. dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo con efficacia immediata e accolte nella prima Assemblea utile. In tal caso subentra il primo dei non eletti.
 - b. sopraggiunte cause di ineleggibilità previste all'art. 6, comma 2 dello Statuto rilevate dal Consiglio direttivo, accertate dal Collegio dei Garanti e ratificate nella prima Assemblea utile.
 - c. revoca proposta dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato. La revoca, con efficacia immediata, può avvenire a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'ente, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi del CSV VDA - ODV. La revoca è discussa e deliberata nella prima Assemblea utile garantendo il contraddittorio.
 - d. revoca deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 7, comma 7, lettera a) dello Statuto con decadenza immediata.
 - e. assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo; in tal caso il consigliere viene dichiarato decaduto e la decadenza ratificata nella prima Assemblea utile.
3. Nel corso delle sedute, in caso di necessità ed urgenza, possono essere iscritti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente, nuovi argomenti per il loro esame, a condizione che vi sia il voto unanime dei presenti.
4. I verbali e le deliberazioni del Consiglio direttivo, sottoscritti dal Presidente e dal Coordinatore, devono essere resi noti ai soci e inseriti nel libro dei verbali del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 9 | **PRESIDENTE** (CFR. ART. 9 STATUTO)

1. La carica di Presidente e membro del Consiglio direttivo si perde per:
 - a. dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. In tal caso il Presidente dimissionario può rimanere membro del Consiglio direttivo.
 - b. sopraggiunte cause di ineleggibilità previste all'art. 6, comma 2 dello Statuto rilevate dal Consiglio direttivo, accertate dal Collegio dei Garanti e ratificate nella prima Assemblea utile.

- c. revoca proposta dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'ente, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi del CSV VDA - ODV. La revoca è discussa e deliberata nella prima Assemblea utile garantendo il contraddittorio.
 - d. ingiustificata assenza a più di tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo. In tal caso viene dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo e il provvedimento di decadenza ratificato nella prima Assemblea utile.
2. Nel caso di cessazione del Presidente le sue competenze rimangono in capo al Vicepresidente fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo in carica.

ARTICOLO 10 | **ORGANO DI CONTROLLO** (CFR. ART. 10 STATUTO)

1. L'Organo di controllo è convocato dal Presidente dell'Organo almeno trimestralmente con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione.
2. L'Organo effettua un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo trimestrale deve essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente del CSV VDA - ODV.
3. L'Organo di controllo viene invitato alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e esprime pareri.
4. Nel caso in cui, per dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea o per cause sopraggiunte di ineleggibilità, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentrano i supplenti nell'ordine del più anziano d'età, i quali rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di controllo vigente.
5. Il comma 4 non si applica al membro dell'Organo di controllo nominato ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello Statuto.

ARTICOLO 11 | COLLEGIO DEI GARANTI (CFR. ART. 11 STATUTO)

1. Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente del Collegio almeno otto (8) giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione.
2. Il Collegio regola autonomamente il proprio funzionamento e dà notizia del proprio operato al Consiglio direttivo e all'Assemblea.
3. Il Collegio nell'espletamento delle sue funzioni deve consentire il più ampio contraddittorio, esperire il tentativo di conciliazione e in caso contrario motivare e comunicare alle parti il parere.
4. Il Collegio agisce su segnalazione scritta di un organo del CSV VDA - ODV o di un socio.
5. Nel caso in cui, per dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea o per cause sopraggiunte di ineleggibilità, uno o più membri del Collegio dei Garanti decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, l'Assemblea procede ad eleggere nella prima riunione utile un sostituto in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

ARTICOLO 12 | COORDINATORE (CFR. ART. 12 STATUTO)

1. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Coordinatore, ne stabilisce le funzioni, gli attribuisce le eventuali deleghe e fissa la durata dell'incarico, determinando la qualifica eventualmente anche di dirigente e la retribuzione.
2. L'incarico può essere ricoperto da personale interno o esterno all'ente con comprovate e adeguate competenze professionali.
3. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, può revocare l'incarico di Coordinatore in caso di compromissione del rapporto fiduciario. Il dirigente o il funzionario dipendente che sono cessati dall'incarico conservano comunque il posto di lavoro.
4. Il Coordinatore:
 - a. partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;

- b. pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere degli organi del CSV VDA - ODV;
 - c. predispone, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, la bozza di programma annuale di attività e la bozza di bilancio preventivo, di bilancio di esercizio e di bilancio sociale;
 - d. dirige e coordina l'attività del personale dipendente e dei collaboratori e provvede all'assegnazione di funzioni e mansioni, curando inoltre tutte le attività inerenti alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale stesso.
5. Non può ricoprire il ruolo di Coordinatore:
- a. un componente nominato in qualsiasi carica sociale, salvo eventuali brevi periodi di supplenza, volti ad assicurare la continuità di funzionamento della struttura operativa;
 - b. chi assume qualsiasi carica sociale o cariche dirigenziali o direzionali di un ente finanziatore;
 - c. chi ha condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall'art. 80 D.Lgs 50/16 (cd. codice dei contratti pubblici);
 - d. i componenti degli organi sociali per i tre anni successivi alla cessazione della carica.

ARTICOLO 13 | **DISPOSIZIONE FINALE**

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore a seguito della loro approvazione da parte dell'Assemblea degli soci e, in ogni caso, successivamente all'entrata in vigore della delibera di modifica statutaria adottata per l'adeguamento dello Statuto a quanto previsto dal D.Lgs 117/17 - Codice del Terzo settore.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce i precedenti Regolamenti.



CSV VDA - ODV

Via Xavier de Maistre, 19
11100 | AOSTA

Tel | Fax 0165 230685

ORARI DI APERTURA

Martedì 9.00 - 14.00

Mercoledì e giovedì 9.00 - 13.00

Venerdì 9.00 - 13.00 | 14.00 - 18.00

www.csv.vda.it | info@csv.vda.it | coordinamentosolidarieta@legalmail.it